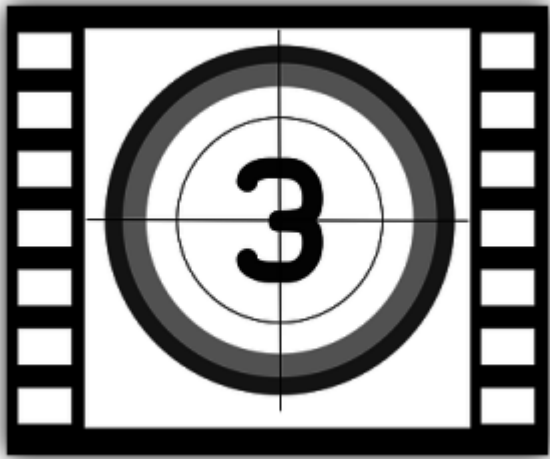


Chiarimenti sulla fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali



Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, devo rilasciare qualche documento nell'immediato? Sono alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l'Agenzia ha fornito delle risposte raccolte [nell'ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti](#).

La fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come prevede la normativa, l'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l'operatore IVA svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l'esercente potrà rilasciare un'apposita quietanza con

rilevanza solo commerciale e non fiscale **(in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente)** e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica. In particolare, nella raccolta di risposte diffusa il 21/12/2018 dall'Agenzia delle entrate, chiarito che "qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) **in caso di fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. **In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle

operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), **l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci".**